

DELIBERAZIONE 28 APRILE 2020
144/2020/R/EEL

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO DEFINITIVE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER L'ANNO 2019

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1108^a riunione del 28 aprile 2020

VISTI:

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, come convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, 292/06;
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo Allegato A, recante criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021 (di seguito: TIWACC), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) ed i relativi Allegato A (di seguito: TIT 2016-2019) e allegato B (di seguito: TIME 2016-2019), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 646/2016/R/EEL) ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati;

- la deliberazione dell’Autorità 6 aprile 2017, 222/2017/R/EEL (di seguito: deliberazione 222/2017/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 237/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2019, 76/2019/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2019, 117/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 117/2019/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 568/2019/R/ EEL) ed i relativi Allegato A (di seguito: TIT 2020-2023) e Allegato B (di seguito: TIME 2020-2023), come successivamente modificati e integrati;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità del 25 luglio 2016, 18/2016 (di seguito: determinazione 18/2016);
- la relazione di Analisi di Impatto della Regolazione relativa alla deliberazione 31 dicembre 2010, ARG/elt 199/11;
- la relazione tecnica relativa alla deliberazione dell’Autorità 654/2015/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha emanato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016 – 2023, approvando il TIT e il TIME, recanti le disposizioni relative al primo quadriennio del periodo di regolazione 2016 – 2019, con riferimento rispettivamente al servizio di distribuzione di energia elettrica e a quello di misura dell’energia elettrica (di seguito: TIT 2016-2019 e TIME 2016-2019);
- il TIT 2016-2019 e il TIME 2016-2019, come modificati dalla deliberazione 237/2018/R/EEL, individuano due differenti regimi di riconoscimento tariffario, differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali: un regime individuale, riservato alle imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo, e un regime parametrico per le restanti imprese;
- gli articoli 8 e 11 del TIT 2016-2019 definiscono le tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione e le modalità di aggiornamento delle medesime;
- gli articoli 37 e 38 del TIME 2016-2019 definiscono le tariffe di riferimento per il servizio di misura e le modalità di aggiornamento delle medesime;
- gli articoli 4 e 6 del TIT 2016-2019 e 30 e 32 del TIME 2016-2019 definiscono, oltre agli obblighi informativi in capo agli esercenti, anche i criteri di determinazione delle tariffe in caso di informazioni mancanti e di trattamento delle richieste di rettifica dei dati da parte delle imprese distributrici.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento d'impresa a copertura dei costi per il servizio di distribuzione (incluso il servizio di commercializzazione) e per il servizio di misura, per le imprese soggette al regime individuale, è necessario:
 - determinare il costo riconosciuto per ciascuna impresa distributrice interessata, costituito da: costi operativi e costi di capitale che ricomprendono remunerazione del capitale investito netto e ammortamenti;
 - allocare il costo riconosciuto di cui al precedente punto alle diverse tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 del TIT 2016-2019;
 - determinare i parametri tariffari sulla base dei volumi di servizio (punti di prelievo e prelievi di energia elettrica);
- l'articolo 5 del TIT 2016-2019 e l'articolo 31 del TIME 2016-2019 prevedono che, ai soli fini della remunerazione del capitale, ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento, siano riconosciuti anche gli investimenti dell'anno $t-1$, rispetto all'anno di applicazione della tariffa di riferimento medesima; e che tali investimenti siano valorizzati sulla base di dati di preconsuntivo ai fini della determinazione delle tariffe provvisorie e sulla base dei dati consuntivi per la determinazione delle tariffe definitive;
- in relazione alla determinazione della quota parte della tariffa a copertura della remunerazione del capitale investito per l'anno 2019, il comma 12.2 del TIT 2016-2019 e il comma 39.2 del TIME 2016-2019 prevedono che il tasso di remunerazione riconosciuto agli investimenti per i servizi di distribuzione e di misura siano fissati pari al valore riportato nella tabella 4 del TIWACC (5,9%);
- ai sensi del comma 12.3 del TIT e del comma 39.3 del TIME 2016-2019, la maggiorazione del tasso di remunerazione a copertura del *lag* temporale nel riconoscimento degli investimenti (di seguito: *lag* regolatorio) entrati in esercizio nel periodo 2012-2014 per i servizi di distribuzione e di misura, è garantita tramite una maggiorazione forfettaria del valore delle immobilizzazioni nette riconosciute ai fini tariffari; e che tale maggiorazione è garantita tramite l'applicazione di un coefficiente, calcolato come rapporto tra il valore della maggiorazione del tasso di remunerazione e il tasso di remunerazione medesimo;
- il suddetto coefficiente assume valore pari a 0,1694915;
- relativamente al servizio di misura, il comma 38.11, del TIME 2016-2019, prevede che, ai fini dell'aggiornamento annuale della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi ai punti di misura effettivi in bassa tensione, salvo quanto previsto con deliberazione 646/2016/R/EEL per le imprese distributrici che avviano sistemi di *smart metering* 2G ammessi al regime specifico di riconoscimento dei costi di capitale:
 - con riferimento agli investimenti entrati in esercizio negli anni 2017, 2018 e 2019, per ciascuna impresa distributrice, il valore di investimento lordo massimo riconoscibile per misuratore 1G installato è pari al 105% del

corrispondente valore di investimenti lordo per misuratore relativo ad investimenti entrati in esercizio nel 2015;

- nel caso di effettiva e comprovata indisponibilità di misuratori 1G, con riferimento agli investimenti entrati in esercizio negli anni 2018 e 2019, nel caso di installazione di misuratori 2G, il valore di investimento lordo massimo riconoscibile per misuratore 2G installato è pari alla somma di: i. 125% della spesa unitaria media sostenuta dall'impresa distributrice nel 2015 per l'approvvigionamento dei misuratori di prima installazione; ii. 105% del valore di investimento lordo per misuratore al netto della spesa media per l'approvvigionamento dei misuratori installati, sostenuta nel medesimo anno 2015.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 31 del TIT 2020-2023 e l'articolo 41 del TIME 2020-2023 prevedono l'applicazione di meccanismi di promozione dei processi di aggregazione nei casi di operazioni di aggregazione tra imprese di distribuzione di energia elettrica, che comportino la cessazione dall'attività di distribuzione di una o più delle imprese di distribuzione in questione, perfezionate nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2023;
- le modalità applicative relative ai meccanismi di promozione delle aggregazioni, comprensive dei criteri da adottare nel caso di assenza di informazioni necessarie alla valorizzazione delle aggregazioni medesime, sono contenute nella Scheda 1 del TIT 2020-2023 e nella Scheda 1 del TIME 2020-2023;
- ai fini della valorizzazione della promozione delle aggregazioni nell'ambito della determinazione della tariffa di riferimento di misura, il costo medio unitario di settore relativo ai misuratori elettronici e ai sistemi di telegestione di cui ai commi 7.4 e 7.6 della deliberazione 237/2018/R/EEL risulta pari a 126 euro/misuratore; e che, in esito all'analisi delle informazioni a disposizione, ai fini della determinazione dei costi di capitale riconosciuti relativi alle porzioni di rete oggetto di aggregazione, la stratificazione degli investimenti lordi ricostruita a partire dal profilo di installazione convenzionale previsto all'articolo 7 della deliberazione 237/2018/R/EEL è stata aggiornata, coerentemente con quanto indicato al comma 8.2 della deliberazione 237/2018/R/EEL, applicando un fattore di *turnover* degli investimenti fissato pari al 2%.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante per l'aggiornamento delle tariffe di riferimento sono utilizzati i dati resi disponibili dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati telematica denominata "RAB Elettricità" ed i dati relativi alle stratificazioni degli investimenti relativi all'attività di distribuzione (incluso il comparto della commercializzazione del

- servizio di distribuzione) ed all'attività di misura di energia elettrica comunicati dalle medesime imprese secondo le disposizioni della determinazione 18/2016;
- rispetto ai dati e alle informazioni utilizzati ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2019 di cui alla deliberazione 117/2019/R/EEL, ai fini delle tariffe di riferimento definitive oggetto del presente provvedimento si considerano:
 - i dati di consuntivo degli incrementi patrimoniali entrati in esercizio e delle immobilizzazioni in corso relativi all'anno 2018, in luogo dei dati di preconsuntivo, riferiti al medesimo anno 2018;
 - il valore dei contributi in conto capitale di cui al comma 11.5 del TIT 2016-2019, percepiti dalle imprese di distribuzione nell'anno 2018, da portare in detrazione del valore lordo degli investimenti relativi al medesimo anno;
 - le informazioni relative a operazioni di cessioni e acquisizioni di porzioni di rete avvenute nell'anno 2018;
 - ai fini della determinazione dei parametri delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 sono utilizzati i volumi di servizio (punti di prelievo e energia elettrica distribuita) resi disponibili dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati telematica denominata "*Volumi di servizio erogati - DIS*", a consuntivo riferiti all'anno 2018;
 - l'individuazione del perimetro degli esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, in relazione ai quali deve essere determinata la tariffa di riferimento ai sensi delle disposizioni del TIT, viene effettuata sulla base delle informazioni desumibili dall'anagrafica operatori dell'Autorità;
 - la valorizzazione dei meccanismi di promozione delle aggregazioni di cui agli articoli 31 del TIT 2020-2023 e 41 del TIME 2020-2023, è avvenuta in accoglimento di specifiche istanze da parte delle imprese distributrici attestanti, in relazione all'anno 2018, operazioni di aggregazione che abbiano comportato la cessione definitiva del titolo concessorio come previsto dal comma 31.3 del TIT 2020-2023.

CONSIDERATO CHE:

- con specifico riferimento all'impresa e-distribuzione S.p.A. - ID ARERA 435 (di seguito: e-distribuzione), l'Autorità ha approvato, con deliberazione 222/2017/R/EEL, il piano di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G presentato dall'impresa medesima;
- il riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione relativi a sistemi di *smart metering* 2G (di seguito: costi di misura 2G) è regolato con deliberazione 646/2016/R/EEL
- con riferimento al riconoscimento dei costi di misura 2G sostenuti da e-distribuzione, la tariffa di riferimento definitiva relativa all'impresa medesima tiene conto dei livelli di spesa di capitale ammessa ai riconoscimenti tariffari determinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 dell'Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL;

- la spesa di capitale per i sistemi di *smart metering* 2G ammessa ai riconoscimenti tariffari relativa all'anno 2018 è riconosciuta nelle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019, ai soli fini della remunerazione del capitale, coerentemente con il trattamento previsto dal TIT in relazione agli incrementi patrimoniali del medesimo anno;
- con riferimento alle imprese distributrici che servono almeno 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo, i cui criteri per la determinazione delle tariffe di riferimento per il periodo 2016-2019 sono stati definiti solamente nell'anno 2018 con la deliberazione 237/2018/R/EEL, sono risultati necessari, in via propedeutica alla determinazione delle tariffe di riferimento, analisi supplementari in relazione alla stratificazione degli investimenti relativi al servizio di distribuzione e di misura ed ai dati forniti ai fini tariffari; e che tali istruttorie hanno comportato un allungamento dei tempi necessari per le determinazioni tariffarie;
- nei confronti dell'impresa SET Distribuzione S.p.A. - ID ARERA 198 l'istruttoria relativa alla valorizzazione tariffaria di porzioni di rete che ha portato alla sospensione della determinazione delle tariffe di riferimento definitive già per l'anno 2018, non risulta ancora conclusa;

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare e pubblicare le tariffe di riferimento definitive per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di cui al comma 8.1 del TIT e per il servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione di cui al comma 37.2 del TIME, relative all'anno 2019, per le imprese distributrici che servono oltre 100.000 punti di prelievo salvo i casi di seguito precisati;
- rinviare a successivo provvedimento la determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 relative ai servizi di distribuzione e di misura in bassa tensione relative all'impresa SET e alle imprese che servono almeno 25.000 e fino a 100.000 punti di prelievo, in esito alla conclusione delle istruttorie ancora in corso di valutazione

DELIBERA

1. di approvare i valori delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019 per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 8.1 del TIT, riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
2. di approvare i valori delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2019, per il servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione, di cui al comma 37.2 del TIME riportati nelle Tabelle 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;

3. di pubblicare il presente provvedimento e le relative tabelle sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini